

**REGOLAMENTO
DEL
CENTRO STUDI IN AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI
CENTER FOR STUDIES IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL AFFAIRS**

Art. 1 – Istituzione del Centro Studi in Affari Europei e Internazionali – *Center for Studies in European and International Affairs*

1. Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 21 del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Parma (di seguito "Università di Parma" o "Ateneo"), stante quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari, presso l'Università degli Studi di Parma è istituito il Centro Studi in Affari Europei e Internazionali – *Center for Studies in European and International Affairs* (di seguito "CSEIA" o "Centro"), disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. CSEIA è istituito dall'Ateneo, su proposta del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, d'intesa con la Fondazione Collegio Europeo di Parma (di seguito: Collegio europeo), quale Centro interdipartimentale di ricerca, di cui al D.P.R. n. 382/80, finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgono più Dipartimenti dell'Ateneo.

Art. 2 – Finalità

L'istituzione di CSEIA è volta a favorire l'internazionalizzazione dell'Ateneo attraverso l'organizzazione, la valorizzazione e lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e di diffusione dei risultati su tematiche di rilievo europeo e internazionale. Più specificatamente, CSEIA persegue le seguenti finalità:

- a) costituire gruppi di studio e di ricerca su tematiche di rilievo europeo e internazionale;
- b) sviluppare il metodo interdisciplinare e interdipartimentale della ricerca, creando una piattaforma di scambio e interazione tra progetti di ricerca in materia di affari europei e internazionali, nonché attività di diffusione dei risultati facenti capo a diversi Dipartimenti dell'Ateneo;
- c) potenziare la collaborazione con Professori e Ricercatori di altre Università italiane e straniere, con Specialisti di chiara fama, afferenti a Centri e Istituti di ricerca di rilievo europeo e internazionale, nonché con Rappresentanti di Istituzioni europee e internazionali e del mondo imprenditoriale;
- d) promuovere la collaborazione con altri Enti di ricerca, sia pubblici sia privati, tramite l'istituzione di una rete di partenariati;
- e) favorire la mobilità internazionale, in entrata e in uscita, di Docenti, Ricercatori, Dottorandi di ricerca e Studenti per attività correlate a CSEIA;
- f) organizzare convegni e seminari, a carattere scientifico o divulgativo, sui temi oggetto delle attività di ricerca di CSEIA o volti a diffondere i risultati di tali attività;
- g) svolgere attività di consulenza nell'interesse di Enti nazionali, europei e internazionali, e del settore privato;
- h) proporre all'Ateneo l'istituzione di Corsi per il conseguimento di Dottorati di ricerca, anche in co-tutela con altre Università, Centri e Istituti di ricerca;

- i) proporre all'Ateneo l'attivazione di *master* di primo e secondo livello, corsi intensivi e corsi di alta formazione relativi a tematiche di rilievo europeo e internazionale, rivolti a chiunque sia interessato ad acquisire conoscenze approfondite nei settori dell'attività di ricerca di CSEIA;
- j) promuovere il dibattito scientifico, organizzando, tra l'altro, la presentazione di volumi e pubblicazioni scientifiche su temi di interesse per l'attività di CSEIA;
- k) svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità di cui ai punti precedenti.

Art. 3 – Adesione di Dipartimenti

1. Successivamente alla costituzione di CSEIA, possono aderire al Centro, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti, altri Dipartimenti dell'Università di Parma interessati alle finalità ed all'attività di ricerca proposta dal Centro medesimo.
2. La richiesta di adesione deve essere approvata dall'Organo di governo della struttura interessata, con delibera che indichi i nominativi dei Professori e Ricercatori che intendono aderire a CSEIA e le risorse messe a disposizione del Centro stesso, e, successivamente, inviata al Direttore affinché la sottoponga all'esame del Consiglio di CSEIA.
3. Il Direttore trasmette la delibera del Consiglio di CSEIA al Rettore. L'adesione produce effetti a seguito della delibera degli organi competenti dell'Università di Parma.

Art. 4 – Adesione di Professori, Ricercatori e altri esperti

Possono aderire a CSEIA Professori e Ricercatori dell'Università di Parma afferenti alle strutture che aderiscono a CSEIA o a strutture diverse da quelle aderenti a CSEIA, nonché esperti negli ambiti scientifici di interesse di CSEIA non afferenti all'Università di Parma, che dichiarano la loro volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro stesso. La richiesta di adesione deve essere approvata dal Consiglio del Centro a maggiore assoluta dei componenti.

Art. 5 – Adesione di altri Enti, pubblici o privati, e creazione di partenariati

1. L'adesione a CSEIA di altri Enti, pubblici o privati, e la creazione di partenariati con altri Centri e Istituti di ricerca di rilievo nazionale, europeo o internazionale, sono sottoposti alla preventiva conclusione di intese dirette tra CSEIA e gli Enti medesimi, soggette alla successiva approvazione da parte dei competenti Organi di governo dell'Ateneo.
2. Le intese, concluse ai sensi del comma 1 del presente articolo, disciplinano i rapporti con gli Enti aderenti a CSEIA, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 – Risorse, attrezzature, materiale inventariabile, spazi e finanziamenti

1. CSEIA è indipendente, sul piano economico e finanziario, dalle Strutture ad esso partecipanti.
2. Le risorse necessarie per il funzionamento di CSEIA, con particolare riferimento alle spese generali, e agli spazi utilizzati, alle attrezzature, alle strutture, ai beni materiali e immateriali, sono stanziati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali

dell'Università di Parma, e dagli altri Dipartimenti dell'Ateneo che aderiranno a CSEIA, previa delibera dei relativi Organi di governo.

3. Per il suo funzionamento, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, CSEIA può inoltre disporre di finanziamenti costituiti:

- a) da ulteriori fondi stanziati dai Dipartimenti dell'Ateneo aderenti a CSEIA;
- b) da fondi di ricerca la cui gestione sia affidata alla responsabilità di Professori e Ricercatori aderenti a CSEIA;
- c) da fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e da altri Ministeri;
- d) da fondi provenienti da Enti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività di CSEIA, inclusi Enti pubblici territoriali;
- e) da fondi provenienti da Istituzioni europee e internazionali;
- f) da compensi corrisposti a CSEIA per prestazioni effettuate nell'ambito delle sue finalità;
- g) da ogni altro fondo destinato a CSEIA dai competenti Organi di governo dell'Ateneo;
- h) da associazioni, fondazioni e privati interessati a sostenere l'attività di CSEIA, anche mediante lasciti testamentari e donazioni.

4. Sulla base delle risorse acquisite, CSEIA potrà acquistare materiale inventariabile, che verrà preso in carico secondo le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo.

Art. 7 – Organi

1. Sono Organi di CSEIA:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio del Centro;
- c) il Comitato scientifico.

Art. 8 – Direttore

1. Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio del Centro, con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari. Il Direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile, consecutivamente, una sola volta. La rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.

2. Il Direttore rappresenta CSEIA nei limiti della normativa vigente e svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio del Centro;
- b) propone al Consiglio il programma annuale dell'attività di CSEIA e il budget;
- c) presenta al Consiglio la relazione annuale sull'attività del Centro e il rendiconto economico annuale;
- d) avanza agli Organi di governo dell'Ateneo le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo di CSEIA;

- e) trasmette al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione di Ateneo e ai Dipartimenti aderenti a CSEIA la relazione annuale sull'attività svolta e la proposta annuale di bilancio preventivo autorizzato, nonché il bilancio consuntivo, previamente esaminati e approvati dal Consiglio;
 - f) sovrintende al funzionamento generale di CSEIA ed esercita tutte le attribuzioni che interessano il Centro.
3. Il Direttore del Centro nomina un Vice Direttore tra i Professori e i Ricercatori che aderiscono al Centro. Il Vice Direttore decade dall'ufficio insieme al Direttore che l'ha nominato.

Art. 9 – Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro è composto da tutti i soggetti di cui al precedente art. 4 che aderiscono a CSEIA e da due rappresentanti del Collegio Europeo.
2. Al Consiglio del Centro può anche partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuno degli enti finanziatori esterni.
3. Il Consiglio del Centro è convocato, la prima volta, dal Decano dei Professori aderenti al Centro, che lo presiede, per l'elezione del Direttore del Centro medesimo.
4. Il Consiglio del Centro svolge le seguenti funzioni:
- a) elegge il Direttore del Centro;
 - b) propone i membri del Comitato scientifico per la nomina da parte del Rettore;
 - c) approva le proposte di rinnovo o scioglimento del Centro;
 - d) esamina e approva la relazione annuale di attività e il rendiconto economico predisposti dal Direttore del Centro;
 - e) approva le richieste di nuove adesioni a CSEIA;
 - f) approva il programma annuale di attività e la proposta di budget, predisposti dal Direttore del Centro, con la collaborazione del Comitato scientifico;
 - g) delibera i provvedimenti necessari all'attuazione della programmazione e al funzionamento di CSEIA;
 - h) delibera i provvedimenti di amministrazione e di contabilità, coerentemente con le disposizioni regolamentari dell'Ateneo;
 - i) esprime parere vincolante per l'accettazione di lasciti testamentari, donazioni, contributi e altri finanziamenti destinati a CSEIA;
 - j) esprime parere vincolante per la creazione di partenariati e altre forme di cooperazione con Enti pubblici e privati, con sede in Italia o all'estero;
 - k) elabora e approva i Regolamenti interni;
 - l) approva le modifiche al presente Regolamento, sulla base del voto positivo della maggioranza assoluta dei propri Componenti. Le eventuali modifiche diventeranno esecutive solo dopo l'approvazione degli Organi di governo dell'Ateneo ed entreranno in vigore con la pubblicazione del relativo Decreto Rettorale.
5. Il Consiglio del Centro si riunisce, anche per via telematica, tutte le volte che il Direttore lo reputi necessario e, comunque, almeno due volte all'anno.
6. Il Consiglio del Centro viene convocato dal Direttore in seduta straordinaria quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei Componenti il Consiglio del Centro o dalla maggioranza degli stessi.

7. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
8. In occasione di ogni riunione viene nominato un Segretario che provvede a verbalizzare le sedute.

Art. 10 – Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è un Organo dotato di funzioni consultive, il quale coadiuva il Direttore nella formulazione della programmazione delle attività di CSEIA e nella redazione del rapporto annuale del Centro. Esso formula, inoltre, proposte in merito a possibili collaborazioni con altri enti e organismi, privati o pubblici, nazionali o internazionali.
2. Il Comitato scientifico è composto dal Direttore del Centro, che lo presiede, e da cinque membri di chiara fama a livello internazionale e di provata esperienza scientifica nei settori di interesse per l'attività di CSEIA, proposti dal Consiglio del Centro e nominati con Decreto Rettorale.
3. Il Direttore convoca il Comitato scientifico con la frequenza richiesta dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo e, in ogni caso, almeno una volta all'anno o quando un terzo dei membri ne faccia richiesta motivata.
4. I membri del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e il loro incarico può essere rinnovato, consecutivamente, una sola volta.
5. Le delibere del Comitato scientifico sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11 – Personale tecnico e amministrativo

1. CSEIA si avvale, nelle attività amministrativo-contabili, del personale tecnico amministrativo individuato dai Dipartimenti proponenti e aderenti, tenuto conto della disponibilità manifestata dai Componenti del medesimo personale.

A tale fine, il Direttore Generale può nominare un Coordinatore/Responsabile amministrativo che riferisce sotto il profilo gerarchico-funzionale, per le attività svolte a favore del Centro, al Direttore di CSEIA, fatte salve le funzioni e gli obblighi derivanti dall'afferenza al Dipartimento di assegnazione.

Art. 12 – Durata

CSEIA è istituito per la durata di quattro anni, rinnovabile. La domanda motivata di rinnovo, corredata dalla relazione scientifica a conclusione del primo periodo di attività del Centro e dalla presentazione del nuovo programma di attività di ricerca, viene avanzata dal Consiglio in carica, almeno tre mesi prima della scadenza. Secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari, il rinnovo viene proposto dal Senato Accademico e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Sede

CSEIA ha sede a Parma, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, via Università, n. 7, I piano, stanza Codice SIPE 01.03.015.

Art. 14 – Recesso e fusione

1. Ciascun Dipartimento, dandone comunicazione scritta al Direttore, e per conoscenza al Rettore, può ritirare la propria adesione a CSEIA, ma è tenuto, per quanto possibile, a garantire la continuità delle attività di CSEIA, facendo fronte ai propri impegni fino al momento della rendicontazione dei progetti e al termine delle relative attività.
2. Nel caso di fusione di uno o più Dipartimenti aderenti a CSEIA, il Dipartimento risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi dei Dipartimenti preesistenti, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla medesima.
3. Il Dipartimento di nuova costituzione comunica, tempestivamente, l'avvenuta fusione al Direttore di CSEIA.

Art. 15 – Disattivazione

Qualora il Consiglio del Centro rilevasse l'impossibilità o l'inopportunità del funzionamento di CSEIA, esso verrà disattivato con Decreto Rettorale, previa delibera degli Organi di governo dell'Ateneo.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari.